



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ANNO 136°

Roma, 13 - 20 agosto 2009

N. 33 - 34

BOLLETTINO UFFICIALE



ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2009

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Decreto ministeriale 18 marzo 2009, n. 34

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2008/2009 Pag. 5

Circolare 19 marzo 2009, n. 35 (prot. 3699)

Forniture dirette di arredamento per le scuole elementari e medie - Cap. 7156 A.F. 2009 - leggi 675/1942 e 106/1968 » 9

Ordinanza ministeriale 23 marzo 2009, n. 36 (prot. 3812)

Mobilità del personale docente di religione cattolica. Anno scolastico 2009/2010. . . . » 10

Circolare 3 aprile 2009, n. 39 (prot. 3579)

Commissioni esami Stato abilitazione esercizio libere professioni perito agrario, perito industriale e geometra - sessione 2009 - reperimento presidenti e commissari - istruzioni » 21

Decreto direttoriale 23 luglio 2009

Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a otto posti di dirigente di seconda fascia dell'area amministrativa, da preporre alla direzione degli uffici di dirigenza non generale dell'amministrazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, indetto con D.D.G. 22 ottobre 2007. » 30

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica. » 33

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

Ufficio scolastico provinciale di Ancona » 43

Ufficio scolastico provinciale di Ancona » 44

Ufficio scolastico provinciale di Arezzo » 45

Ufficio scolastico provinciale di Ascoli Piceno » 46

Ufficio scolastico provinciale di Lucca » 47

Ufficio scolastico provinciale di Lucca » 48

Ufficio scolastico provinciale di Milano » 49

Sommario

Ufficio scolastico provinciale di Milano	<i>Pag.</i> 50
Ufficio scolastico provinciale di Milano	» 51
Ufficio scolastico provinciale di Milano	» 52
Ufficio scolastico provinciale di Pesaro e Urbino	» 53
Ufficio scolastico provinciale di Pesaro e Urbino	» 54
Ufficio scolastico provinciale di Pesaro e Urbino	» 55
Ufficio scolastico provinciale di Pisa.	» 56
Ufficio scolastico provinciale di Pisa.	» 57

Decreto ministeriale 18 marzo 2009, n. 34

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2008/2009

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTO l'art. 12 della legge 241/1990

VISTA la Legge 10/3/2000 n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il sistema nazionale di istruzione;

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'articolo 1-bis;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.M. 29 novembre 2007 n. 267 e il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, contenenti i regolamenti di attuazione dell'art. 1 bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27;

VISTA la Legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;

VISTO il D.M. 30/12/2008 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009";

VISTO il comma 636 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in base al quale occorre definire per l'anno scolastico 2008/2009 i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;

VISTO il decreto del 10 ottobre 2008 n. 83 che definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n.267 "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento";

VISTO il decreto del 10 ottobre 2008 n. 84 che definisce le linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 2008, n.23 "Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133, che ha stabilito in via generale il principio del contenimento delle spese per tutte le pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che con la legge 27 dicembre 2006 n. 296 l'obbligo di istruzione è stato innalzato sino al secondo anno della scuola secondaria di II grado;

DECRETA

Art. 1

Funzione pubblica delle scuole paritarie

Il presente Decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2008/09.

I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.

Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2008/09.

Sono fatte salve le norme relative alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2

Piano regionale di riparto

I direttori generali degli Uffici scolastici regionali ripartiscono, tra le diverse tipologie di scuole paritarie, gli stanziamenti assegnati in bilancio tenendo conto del seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado.

Art.3

Ripartizione delle risorse

Per l'anno scolastico 2008/2009 le risorse finanziarie relative al bilancio 2009 sono ripartite tra i diversi settori (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado) tenendo conto delle somme già erogate in anticipo di cui alla nota prot.n.11052 del 17 ottobre 2008. Sono fatti salvi ulteriori eventuali finanziamenti integrativi derivanti dal riparto delle risorse previste dalla missione I.10 della tabella 7 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, approvato con legge 22 dicembre 2008 n.204 - .

Art. 4

Scuole paritarie senza fini di lucro

I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro ovvero:

- associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;
- associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da scrittura privata registrata o da atto pubblico;
- fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile;
- enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- società interamente e stabilmente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del DPR 361/2000;
- imprese sociali di cui al D.Lvo 155/2006;
- enti pubblici;
- cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2511 e ss. del codice civile;
- cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991.

L'appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo comma devono essere documentate dai soggetti interessati.

Art. 5

Scuole dell'Infanzia paritarie

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite come segue:

- a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale
- b) l' 80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro funzionanti sul territorio regionale.

Le risorse di cui alla precedente voce a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell'infanzia ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono

considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Le risorse di cui alla precedente voce b) sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale. Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.

Art. 6

Scuole primarie paritarie convenzionate

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 9 gennaio 2008, n.23 e dell'art. 1 bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n.27, alle scuole primarie paritarie che stipulano la convenzione viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:

- a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
- b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;
- c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

In caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessità di inserimento di alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'art. 1 bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, è assicurato in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, un contributo di 19.367 euro per classe con almeno 10 alunni; è altresì riconosciuto il contributo annuale sopra indicato riferito a 24 ore settimanali di sostegno di alunni certificati in base alla Legge 104/92. Tale contributo è parametrato in relazione al numero di ore di sostegno riconosciute dal Gruppo di Lavoro provinciale sull'Handicap e previste in convenzione.

Art. 7

Scuole secondarie di I e II grado paritarie

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie sono ripartite come segue:

- a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale
- b) l' 80% è ripartito fra tutte le scuole secondarie di I e II grado senza fini di lucro.

Le risorse di cui al punto a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola secondaria di I e II grado paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente assegnate ed il numero delle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti.

Le risorse di cui al punto b) sono assegnate alle scuole senza fini di lucro sulla base del numero degli studenti iscritti e frequentanti nelle tre classi delle scuole secondarie di I grado e nelle prime due classi delle scuole secondarie di II grado, i cui nominativi siano stati segnalati per l'inserimento nell'Anagrafe degli studenti.

Art. 8

Contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria


Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, con esclusione di quelle primarie convenzionate ai sensi del D.P.R.n.23 del 9 gennaio 2008, che accolgono studenti certificati per handicap in base alla Legge 104/92, effettivamente iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati entro il 30 settembre 2008,

Atti normativi e di amministrazione

previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla medesima legge. Il contributo potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 18/03/2009

IL MINISTRO


Circolare 19 marzo 2009, n. 35 (prot. 3699)

**Forniture dirette di arredamento per le scuole elementari e medie - Cap. 7156 A.F. 2009 -
leggi 675/1942 e 106/1968**

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - UFFICIO VIII

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto dell' On.le Ministro

S E D E

***Oggetto: Forniture dirette di arredamento per le scuole elementari e medie - Cap. 7156
A.F.2009 - leggi 1.6.1942, n° 675 e 17.2.1968 n° 106.***

Con D.M. 8 giugno 1998, n. 264, che si allega in copia, sono stati, a suo tempo, dettati criteri e modalità per la presentazione delle richieste di forniture di arredamento per le scuole dell'obbligo.

Al riguardo - preso atto delle risorse attribuite nel corrente esercizio finanziario per le iniziative in questione ed iscritte in bilancio al cap. 7156, si ricorda che le richieste per l'ottenimento delle provvidenze di cui trattasi - indirizzate a questo Ministero, Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio VIII, - dovranno pervenire entro il termine del **30 aprile 2009**, utilizzando l'allegato modello.

Le SS.VV., pertanto, preso atto dei rispettivi fabbisogni, vorranno opportunamente valutare le singole richieste, considerando quelle per le quali esistano obiettive, accertate, carenze qualitative e quantitative, atteso che le limitatissime risorse finanziarie disponibili - ammontanti ad **Euro 315.041,00** - non consentono interventi generalizzati atti a sopperire a tutte le esigenze della scuola dell'obbligo.

Questo Ministero, acquisiti gli elementi sopraindicati, provvederà alla redazione di un piano di ripartizione dei fondi, dandone tempestiva comunicazione agli Uffici in indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano CHIAPPETTA



Ordinanza ministeriale 23 marzo 2009, n. 36 (prot. 3812)

Mobilità del personale docente di religione cattolica. Anno scolastico 2009/2010

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 25-3-1985, n. 121,
Visto il DPR 16-12-1985, n. 751,
Visto il DPR 23-6-1990, n. 202,
Vista la legge 23-10-1992, n. 421,
Visto il DL 27-8-1993, n. 321, convertito dalla legge 27-10-1993, n. 423,
Vista la legge 14-1-1994, n. 20,
Visto il DLgs 16-4-1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni,
Vista la legge 23-12-1996, n. 662,
Vista la legge 31-12-1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni,
Vista la legge 15-3-1997, n. 59,
Vista la legge 15-5-1997, n. 127, e successive modificazioni,
Visto il Dpr 18-6-1998, n. 233,
Visto il Dpr 8-3-1999, n. 275,
Vista la legge 3-5-1999, n. 124,
Visto il Dpr 28-12-2000, n. 445,
Visto DLgs 30-3-2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,
Visto il DL 3-7-2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20-8-2001, n. 333,
Visto il DLgs 30-6-2003, n. 196,
Vista la legge 18-7-2003, n. 186,
Visto il Dpr 21-12-2007, n. 260,
Visto il DM 24-3-2005, n. 42,
Visto il DM 13-4-2006, n. 37,
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-09 e per il biennio economico 2006-07 sottoscritto il 29-11-2007,
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23-1-2009,
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2009-10, sottoscritto il 12-2-2009,
Vista l'Ordinanza Ministeriale 13-2-2009, n. 18, sulla mobilità del personale della scuola,
Vista l'Ordinanza Ministeriale 21-2-2008, n. 27, sulla mobilità del personale docente di religione cattolica per l'anno scolastico 2008-09,
Considerato che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono

vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola,

Ritenuto di non poter trattare in maniera meccanizzata la mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest'anno, ad una gestione manuale di detto personale,

Sentite le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2009-10,

ORDINA

Articolo 1 – Campo di applicazione dell'ordinanza e principi generali

1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2009-10 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge 186/03. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 37bis del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009, concernente la mobilità del personale della scuola.

2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla utilizzazione tra il medesimo ordinario diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.

3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa raggiunta, al momento della prima assunzione, tra il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2008-09 abbiano almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

5. Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2008-09 abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'art. 4, c. 1, della legge 186/03, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che,

avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'ordinario diocesano competente.

7. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per essere utilizzati in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria, e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell'infanzia.

8. Le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto il 12-2-2009, sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

9. La presente Ordinanza è diramata a mezzo della rete Intranet e Internet ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici scolastici provinciali e delle Istituzioni scolastiche.

Articolo 2 – Termini per le operazioni di mobilità

1. Le domande di mobilità devono essere presentate da tutto il personale di cui al precedente articolo dal 30 marzo al 28 aprile 2009. Le domande sono elaborate manualmente dagli uffici indicati negli articoli successivi.

2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall'articolo 37bis del CCNI sottoscritto il 12 febbraio 2009, è fissato al 30 giugno 2009.

3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 15 giugno 2009.

Articolo 3 – Presentazione delle domande

1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all'art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.

2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, sempre redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.

3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

4. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato¹, regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l'insegnante presta servizio per utilizzazione nel corren-

¹ Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.

te anno scolastico.

5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

- scuole dell'infanzia e primarie Allegato TR1 (trasferimenti) e Allegato PR1 (passaggi)
- scuole secondarie di I e II grado Allegato TR2 (trasferimenti) e Allegato PR2 (passaggi)

6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.

7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009, con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'ordinario diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'ordinario diocesano competente.

9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.

10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 9 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009, concernente la mobilità del personale della scuola.

11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 4 – Documentazione delle domande

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.

2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza, ovvero dal certificato di servizio.

3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009 e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti².

4. In relazione alle Tabelle A) e B) per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale si noti che nei confronti degli insegnanti di

² Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B3) e C1). Pertanto non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto III), non trova inoltre applicazione il punteggio previsto alla lettera A) e quindi non sono da compilare le corrispondenti caselle dei moduli domanda. Va invece riconosciuto il punteggio relativo alla lettera B), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera C) deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera D) deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente, conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera E) deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987. Tra i titoli previsti alla lettera F) deve essere compreso anche ogni titolo di licenza o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera G) deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla lettera I). Pertanto non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda.

5. Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell'allegato D del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1 settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.

6. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l'accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del DPR 751/1985, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.

7. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle

predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.

8. Relativamente alla lettera C) del punto II – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione (Allegato D), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto II – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt. 114, 118 e 122 del DPR 9-10-1990, n. 309).

L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, c. 3, del citato DPR n. 309/90. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

9. Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 12-2-2009, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L'effettiva assegnazione dell'insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall'intesa che l'Ufficio scolastico regionale raggiunge con l'ordinario diocesano per l'utilizzazione dell'insegnante.

10. A norma delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza delle medesime³, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami⁴, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfe-

³ La residenza del familiare deve essere attestata con certificato nel quale deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.

⁴ L'interessato, in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso, può presentare una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

zionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera E) del punto III – titoli generali – della tabella, nella relativa certificazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e uno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.

11. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all'insegnamento della religione cattolica nell'ordine e grado richiesto, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio.

12. In attuazione dell'art. 7, c. 1, punto VIII) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009, concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

13. I responsabili dell'Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate⁵.

14. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5 – Rettifiche, revoche e rinunce

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità dell'interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 15 giugno 2009.

3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

⁵ Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 6 – Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi. Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco graduato di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all'albo dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenza, nel rispetto delle norme di cui alla legge 675/96 e al DLgs 196/03.

2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.

3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, al locale dipartimento provinciale del Tesoro.

4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.

5. L'intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 31 luglio 2009 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l'avvenuta assunzione di servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico all'Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e al competente dipartimento provinciale del Tesoro.

Articolo 7 – Fascicolo personale

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 19 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali". Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato DLgs 30-6-2003, n. 196, che ha sostituito il DLgs 11-5-1999, n. 135, recante disposizioni integrative della legge 31-12-1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'Istituzione scolastica di provenienza all'Istituzione scolastica di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico.

Articolo 8 – Domanda di trasferimento e di passaggio

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in ser-

vizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.

2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell'Istituzione scolastica e finché non sia revocata l'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno la conferma automatica riguarda la sede in cui l'insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa con l'ordinario diocesano competente.

3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.

4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, c. 1, della legge 186/03, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa all'altro settore formativo e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata dall'ordinario diocesano competente per l'ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.

5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell'apposita sezione del modulo domanda di passaggio, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.

6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d'insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l'aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l'intesa con l'ordinario diocesano competente.

Articolo 9 – Indicazione delle preferenze

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e sono relative agli ambiti territoriali della regione e della diocesi.

2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l'attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l'insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'ordinario diocesano competente per territorio.

3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario della diocesi richiesta.

4. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'art.

37bis, c. 4, del vigente CCNI sulla mobilità.

5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.

7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

Articolo 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all'Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro l'8 maggio 2009.

2. L'Ufficio scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 4 giugno 2009 alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12-2-2009. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro l'8 maggio 2009.

4. L'Ufficio scolastico regionale, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 22 giugno 2009, per ciascun ruolo, una graduatoria unica regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, al solo scopo di individuare il personale eventualmente in esubero.

Articolo 11 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.

2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano competente per l'ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi

l'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo, l'insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.

3. Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza.

4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario della diocesi richiesta.

5. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'art. 37bis, c. 4, del vigente CCNI sulla mobilità.

6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

Articolo 12 – Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo

1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'art. 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.

2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.

3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

Allegati

Allegato TR1 – Domanda di trasferimento per insegnanti di religione cattolica delle scuole dell'infanzia e primaria

Allegato PR1 – Domanda di passaggio di ruolo per le scuole dell'infanzia e primaria

Allegato TR2 – Domanda di trasferimento per insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Allegato PR2 – Domanda di passaggio di ruolo per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Allegato C – Elenco ufficiale delle diocesi italiane.

Allegato D – Modello di dichiarazione dell'anzianità di servizio.

IL MINISTRO

F.to Gelmini

Circolare 3 aprile 2009, n. 39 (prot. 3579)

Commissioni esami Stato abilitazione esercizio libere professioni perito agrario, perito industriale e geometra - sessione 2009 - reperimento presidenti e commissari - istruzioni

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA - UFFICIO V

Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti tecnici statali
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di
BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la
scuola in lingua tedesca
BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di
TRENTO

Al Sovrintendente agli Studi per la
Regione Autonoma Valle d'Aosta
AOSTA

Alla Direzione generale per l'Università
SEDE

OGGETTO: commissioni esami Stato abilitazione esercizio libere professioni perito agrario, perito industriale e geometra - sessione 2009 - reperimento presidenti (professori universitari e dirigenti scolastici) e commissari (docenti) - istruzioni.

PREMESSA – COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Con OO. MM. datate 10.3.09, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - concorsi n. 21 del 17.3.08, sono indette, per il corrente anno, le sessioni degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni di cui all'oggetto, sessioni che hanno inizio (insediamento delle commissioni) il 13 ottobre (per periti agrari ed industriali) ed il 27 ottobre (per geometri) prossimi.

Gli esami in argomento, previsti dalla legge 7.3.1985, n. 75 (geometri), dalla legge 2.2.1990, n. 17 (periti industriali) e dalla legge 21.2.1991, n. 54 (periti agrari), sono disciplinati dalla legge 8.12.1956, n. 1378, e successive modificazioni ed integrazioni e dai regolamenti approvati, rispettivamente, con DD.MM. 15.3.1986 e 14.7.1987, con DD.MM. 29.12.1991, n. 445, e 29.12.2000, n. 447, e con D.M. 16.3.1993, n. 168.

Le suddette disposizioni, quanto alla composizione delle commissioni giudicatrici, contemplano quali:

Presidenti: docenti universitari (di ruolo ordinario o straordinario; associato o fuori ruolo; in pensione) o dirigenti scolastici, a tempo indeterminato, di istituto tecnico corrispondente alle indicate tipologie di esame (per i geometri anche con l'integrazione sotto indicata);

Membri: professori, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle scuole secondarie superiori, docenti di specifiche discipline (vedasi appresso). Per ciascuna commissione è richiesta, poi, anche la nomina di liberi professionisti iscritti all'albo e di componenti supplenti (liberi professionisti e professori) che sostituiscano quelli effettivi in caso di rinuncia degli stessi.

Ciò premesso, si dettano, qui di seguito, le istruzioni finalizzate al reperimento del personale necessario per la formazione delle commissioni di cui trattasi (presidenti e commissari docenti). Si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici regionali sulla necessità di programmare ed organizzare, nel caso, sul territorio (Uffici Scolastici Provinciali) gli adempimenti che la presente circolare pone in capo ai soli Uffici regionali medesimi.

DIFFUSIONE DELLA PRESENTE CIRCOLARE

Si pregano:

- La Direzione per l'Università di segnalare a tutte le Istituzioni universitarie la presente circolare ed il modulo-domanda A/1 (disponibili sul sito Internet <http://www.pubblica.istruzione.it/> "Novità" di aprile 2009), raccomandandone la più ampia diffusione all'interno dei vari Dipartimenti e Facoltà;
- gli Uffici scolastici regionali e la Sovrintendenza di Trento di segnalare, con la massima tempestività e per gli adempimenti contemplati, a tutti i dirigenti scolastici di Istituti tecnici ovvero di Istituti comprensivi, per associazione, di Istituti tecnici la disponibilità della presente circolare e del modulo-domanda A/2 sul Sidi - Intranet;
- la Sovrintendenza scolastica di Bolzano di trasmettere, con urgenza, copia della presente circolare e del modulo-domanda A/2 alle istituzioni scolastiche di lingua italiana ed all'Intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca con preghiera di inoltrare alle scuole (in particolare per docenti bilingui);
- l'Ufficio scolastico regionale di Torino di trasmettere, con urgenza, copia della presente circolare e del modulo-domanda A/2 alla Sovrintendenza agli Studi di Aosta.

DOMANDE – ESONERI – COMUNICAZIONI NOMINE

Le modalità di compilazione dei moduli-domanda (**modelli allegati: A/1 per i docenti universitari; A/2 per il personale della scuola**) sono riportate in calce ai moduli stessi e fanno parte integrante della presente circolare. Si raccomanda un'attenta lettura delle stesse e della presente, da effettuare prima della compilazione, anche al fine di prevenire contestazioni frutto di una imperfetta conoscenza delle disposizioni. E' fatto divieto di presentare più di una domanda.

Si richiama l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che presentano la domanda in relazione ad eventuali loro indicazioni erronee, che potrebbero determinare una formazione illegittima delle commissioni, e dei rettori e dei dirigenti scolastici relativamente al controllo della correttezza dei dati indicati, rispettivamente, dai docenti universitari (anche fuori ruolo ed in pensione) e dagli insegnanti. Di tale avvenuta attività di controllo farà fede l'apposizione del visto in calce al modulo-domanda da parte dei detti responsabili.

E' esonerato dalla presentazione della domanda il personale avente titolo alle agevolazioni ex art. 33 legge n. 104/1992 (artt. 19 e 20 legge n. 53/2000).

Le nomine verranno comunicate agli interessati nel modo che segue:

- ai docenti universitari: a mezzo postale al domicilio indicato sul modulo domanda;
- al personale della scuola (dirigenti scolastici – docenti componenti titolari e supplenti): a mezzo Sidi, per il tramite degli Uffici scolastici regionali (provinciali per Trento e Bolzano), all'istituto sede di servizio.

PRECLUSIONI

E' fatto divieto di presentare domanda e/o di accettare una eventuale nomina (la preclusione vale anche in caso di nomina per sostituzione e come membro aggregato):

- ai titolari di contratto di lavoro a part-time;
- a coloro i quali siano stati destinatari di una sanzione disciplinare superiore alla censura inflitta nel corrente, nel successivo o nel precedente anno scolastico o accademico;
- a coloro i quali, nella stessa sessione e nella stessa o in altra tipologia di esame di abilitazione: stiano esercitando la funzione; abbiano rinunciato ad altra nomina; siano stati sostituiti dopo aver assunto la funzione, salvo che la sostituzione sia avvenuta per rilevata incompatibilità con candidato assegnato alla commissione di nomina;
- a coloro i quali si trovino in una qualunque posizione di stato che comporti esonero o sospensione dal servizio nell'intero periodo di svolgimento della funzione ovvero in una parte dello stesso;
- a coloro i quali risultino collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti;
- a coloro i quali (*esclusi i commissari liberi professionisti*) abbiano svolto nell'anno precedente, per nomina ministeriale ovvero del presidente della commissione (*commissari aggregati nelle commissioni per periti industriali*) o per sostituzione (*subentro di membri supplenti o di altri*), in tutto o in parte la funzione di presidente o commissario in commissioni con sede nella medesima provincia e per la stessa tipologia d'esame (*preclusione derogabile in sede di sostituzione*);
- a coloro i quali, dipendenti di altre amministrazioni, non siano stati autorizzati ex art. 53 decreto legislativo n. 165/2001 (docenti universitari a tempo pieno).

Non si dà luogo alla nomina del personale che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti, contestati in sede disciplinare (personale della scuola), nel corso di precedenti esami.

ADEMPIMENTI RICHIESTI AI DOCENTI UNIVERSITARI ED AI RETTORI

I docenti interessati, anche in pensione, provvedono a compilare un unico modulo-domanda A/1 in ogni sua parte, seguendo attentamente le istruzioni ivi riportate previa lettura della presente circolare, ed a consegnarlo in tempo utile al competente ufficio amministrativo dell'Università per gli adempimenti di competenza del Rettore.

Copia della predetta domanda dovrà essere inviata, a cura dell'interessato, e preferibilmente via fax al n. 06.58492602, all' Ufficio V della scrivente Direzione generale.

I rettori delle Università avranno cura di apporre, in calce a ciascun modulo compilato e consegnato dagli aspiranti, il proprio visto a convalida delle dichiarazioni rese dagli stessi verificabili d'ufficio, il proprio nulla osta, nonché, per il personale non in pensione e non a tempo definito, la propria autorizzazione ex art. 53 decreto legislativo n. 165/2001. Le Università, **entro il termine del 27 giugno p.v.**, trasmettono, con riferimento alla presente circolare, con apposita

distinta ed a mezzo raccomandata o posta prioritaria, **alla scrivente (Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, viale Trastevere 76/a, 00153 Roma)** le domande presentate dai docenti; successivamente, nel caso, fanno conoscere ogni sopravvenuta variazione di interesse.

In tema di preclusioni di nomina vedasi sopra. I rettori sono pregati di valutare, con attento e prudente apprezzamento, l'opportunità di trasmettere le domande di coloro che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina.

ADEMPIMENTI RICHIESTI AL PERSONALE DELLA SCUOLA

• AI DIRIGENTI SCOLASTICI

Adempimenti personali

Sono tenuti alla compilazione del modulo-domanda A/2, sempreché a tempo indeterminato e con contratto dirigenziale in atto (si precisa che i requisiti di cui appresso, legittimanti la nomina, devono essere posseduti non solo al momento della presentazione della domanda - a.s. 2008/09, ma anche in quello di svolgimento della funzione - a.s. 2009/2010):

a) per la nomina nelle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di **Geometra**: i dirigenti scolastici degli Istituti tecnici per Geometri e Commerciali e per Geometri, nonché quelli di qualunque altro tipo di Istituto tecnico purché provenienti da cattedre di insegnamento comprese nelle classi di concorso 16/A, 58/A e 72/A;

b) per la nomina nelle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di **Perito Industriale**: i dirigenti scolastici degli Istituti tecnici industriali;

c) per la nomina nelle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di **Perito Agrario**: i dirigenti scolastici degli Istituti tecnici agrari.

I dirigenti scolastici di generico istituto di istruzione secondaria superiore e quelli di istituto diverso da quelli sopraindicati sono legittimati alla presentazione del modulo-domanda ed alla nomina solo nel caso in cui i detti istituti sedi di servizio siano comprensivi, per associazione, dello specifico istituto richiesto.

Non possono, invece, compilare il modulo-domanda A/2:

- i dirigenti scolastici privi dei requisiti sopra indicati (incaricati; in pensione; con sede di servizio diversa da quelle indicate - salva la detta eccezione per i geometri; provenienti da cattedre di insegnamento non comprese nelle dette classi di concorso per i geometri);

- i dirigenti scolastici di istituto del tipo richiesto che non sia, però, sede di corsi di ordinamento di ITG, ITI o ITA ovvero di corsi sperimentali con corrispondenza, ex art. 279 decreto legislativo n. 297/1994, a corsi di ITG, ITI o ITA;

- i dirigenti scolastici che cessano dal servizio (per dimissioni, ecc.) il 1° settembre p.v.;

- coloro che si trovano in posizione di preclusione di nomina (vedasi sopra).

I dirigenti scolastici sono, quindi, invitati a compilare, con attenzione ed in ogni sua parte, il modulo-domanda sulla base delle apposite istruzioni e con sottoscrizione avente anche valore di conferma dell'esattezza e completezza di tutti i dati richiesti e riportati.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'anzianità di servizio dei dirigenti scolastici, da indicare sul modulo domanda, è comprensiva unicamente di quella maturata in posizione direttiva, anche da incaricato.

Le domande di cui trattasi devono essere compilate in unico originale che resta depositato presso l'istituto, mentre una copia viene fatta recapitare per conoscenza, a cura dei dirigenti scolastici e con riferimento alla presente circolare, all'Ufficio scolastico regionale della sede di servizio o Sovrintendenza di Trento o Bolzano (da non inviare, invece, a questa Direzione Generale).

Adempimenti per le nomine dei docenti

E' compito dei dirigenti scolastici:

- far compilare integralmente il modulo-domanda A/2, che deve essere riprodotto, a cura di ciascun Istituto, nel numero di copie necessario, da coloro che siano in possesso dei requisiti sotto menzionati;
- valutare e concedere ai docenti, a fronte di fondate ragioni personali ovvero di prioritarie, particolari esigenze di servizio non diversamente tutelabili, l'esonero dalla presentazione della domanda;
- constatare l'avvenuta presentazione del modulo domanda da parte di tutti i docenti non esonerati in possesso dei requisiti richiesti;
- controllare la correttezza dei dati indicati dai docenti, richiedendo loro, nel caso, correzioni o integrazioni;
- verificare la insussistenza di preclusioni di nomina, a fronte delle quali occorre non trasmettere a sistema le domande ovvero procedere, a funzioni aperte, alla loro cancellazione (a funzioni chiuse chiedere, motivatamente, alla scrivente di provvedere al riguardo), previa informazione scritta e motivata all'interessato da ammettere a contraddittorio. Lo stesso dicasi con riferimento ai docenti che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina, valutazione da operare con attento e prudente apprezzamento;
- apporre in calce ai moduli presentati dai docenti in servizio nella scuola il proprio visto, a convalida delle dichiarazioni rese dagli stessi verificabili d'ufficio.

Comunicazioni al Sistema Informativo

E' compito dei dirigenti scolastici disporre a che:

- i dati di cui alla propria domanda ed alle domande dei docenti vengano **comunicati, dallo stesso istituto, al Sidi nel periodo appresso indicato** (non inviare domande a questa Direzione generale). Per il personale censito nell'anagrafe del sistema informativo l'acquisizione dei dati anagrafici deve essere conforme a quelli noti agli archivi del sistema stesso (es.: prof. Vincenzo Maria Rossi conosciuto come Vincenzo M. Rossi dovrà essere acquisito in quest'ultimo modo) che procede a controlli in linea;
- i dati meccanizzati siano subito controllati (previa consegna ai docenti della stampa comprovante l'avvenuta acquisizione a sistema dei dati riportati sui moduli domanda) ed, eventualmente, rettificati a sistema **entro il medesimo detto periodo**;
- sia comunicata a sistema, **entro il medesimo detto periodo**, ogni eventuale variazione (ad esempio: diverso istituto sede di servizio a causa di trasferimento) da apportare ai dati già comunicati a sistema dallo stesso istituto.

In relazione al fatto che gli Istituti di Bolzano e quelli della Valle d'Aosta sono privi di collegamento al Sidi:

- **i dirigenti scolastici degli Istituti della Valle d'Aosta trasmettono, entro il 30 maggio p.v.**, per l'acquisizione a sistema, le domande (previo controllo della loro correttezza) all'Ufficio scolastico regionale di Torino per il tramite della Sovrintendenza agli studi;
- **i dirigenti scolastici degli Istituti di lingua italiana di Bolzano trasmettono, entro il 30 maggio p.v.**, per l'acquisizione a sistema, le domande (previo controllo della loro correttezza) alla Sovrintendenza scolastica di Bolzano;
- **i dirigenti scolastici degli Istituti di lingua tedesca di Bolzano trasmettono, entro il 30 maggio p.v.**, per l'acquisizione a sistema, le domande (previo controllo della loro correttezza) alla Sovrintendenza scolastica di Bolzano per il tramite dell'Intendenza scolastica.

• AI DOCENTI

Sono tenuti alla compilazione del modulo-domanda A/2 i professori, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato relativo a cattedre di istruzione secondaria superiore:

- docenti di **costruzioni o tecnologia delle costruzioni, di topografia o di economia ed estimo** che insegnino nel corrente anno scolastico ed abbiano effettivamente insegnato tali discipline per almeno **dieci anni** a tutto l'anno scolastico corrente (compresi gli anni di insegnamento precedenti alla detta tipologia di contratto) negli **Istituti tecnici per geometri**;
- docenti di **materie tecniche**, comprese nelle classi di concorso indicate nel modulo domanda, **che insegnino** nel corrente anno scolastico e che, quindi, abbiano effettivamente insegnato, alla data di espletamento degli esami, tali discipline **nei trienni degli Istituti tecnici industriali**;
- docenti di **discipline agrarie**, comprese nelle classi di concorso indicate nel modulo domanda, **che insegnino** nel corrente anno scolastico e che, quindi, abbiano insegnato, alla data di espletamento degli esami, tali discipline **nei trienni degli Istituti tecnici agrari**.

I docenti che insegnano in corsi sperimentali possono presentare il modulo-domanda purché in esito al corso medesimo venga rilasciato, ex art. 279 decreto legislativo n. 297/1994 e secondo il criterio di corrispondenza fissato nel decreto autorizzativo, un diploma di ITG, di ITI o di ITA.

Non possono presentare il modulo-domanda A/2:

- i docenti privi dei requisiti sopra indicati (con contratto di lavoro a tempo determinato; con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma non relativo a cattedre di istruzione secondaria superiore; in pensione; che non insegnino nel corrente anno scolastico le specifiche materie indicate, anche se le hanno insegnate in precedente/i anno/i scolastico/i, o le insegnino attualmente, ma in altri tipi di istituti rispetto a quelli indicati; con meno di 10 anni di effettivo insegnamento negli ITG ovvero con 10 anni, ma senza insegnamento in atto; che insegnino esclusivamente nei bienni degli ITIS e degli ITA; che insegnino, le materie specifiche, in corsi sperimentali diversi da quelli sopraindicati);
- i docenti che cessano dal servizio (per dimissioni, ecc.) il 1° settembre p.v.;
- coloro che si trovano in posizione di preclusione di nomina (vedasi sopra).

Dopo la integrale compilazione del modulo-domanda i docenti lo sottoscrivono, confermando, in tal modo, l'esattezza dei dati riportati, e lo consegnano al dirigente scolastico (nel caso insegnino in più istituti, a quello con il maggior numero di ore). Gli stessi sono pregati di verificare attentamente la chiarezza e la completezza dei detti dati, quali riportati in ciascuna sezione e, in particolare, di quelli relativi all'anzianità di servizio e, per i docenti degli ITG, al numero di anni di insegnamento nella materia che dà titolo alla nomina.

In caso di conoscenza successiva della propria cessazione dal servizio e di qualunque altra eventuale variazione, queste, con riferimento all'istanza presentata, devono essere subito segnalate, per iscritto, al dirigente scolastico.

ADEMPIMENTI RICHIESTI AGLI UFFICI SCOLASTICI

E' compito degli **Uffici scolastici regionali**, nel rispetto della tempistica fissata:

- rilevare che i dirigenti scolastici abbiano provveduto ad inviare copia della propria domanda;
- accertare le causali relative all'eventuale mancata consegna della domanda in copia (es.: dirigenti scolastici incaricati, ecc.), allo scopo di sollecitare eventualmente l'interessato;
- far conoscere a questa Direzione generale, con attento e prudente apprezzamento, il proprio motivato avviso circa l'opportunità di procedere alla cancellazione a sistema dei nominativi dei dirigenti scolastici che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina. E' da segnalare, altresì, ogni altra posizione di incompatibilità, di preclusione di nomina ed eventuali motivi di esonero;
- assicurare alle istituzioni scolastiche le necessarie azioni di consulenza e supporto in relazione alle funzioni loro proprie di gestione dei moduli-domanda.

La **Sovrintendenza scolastica di Bolzano e l'Ufficio scolastico regionale di Torino** sono pregati di:

- comunicare, **nel periodo sotto indicato**, al Sidi i dati delle domande pervenute (dirigenti scolastici e docenti delle scuole di lingua italiana e tedesca; dirigenti scolastici e docenti delle scuole della Valle d'Aosta), previo controllo della loro correttezza per quanto di competenza;

- trasmettere, in tempo utile per eventuali rettifiche, ai dirigenti scolastici e, per il tramite di questi ultimi, ai docenti la stampa comprovante l'avvenuta acquisizione a sistema dei dati riportati sui moduli domanda, per il controllo da parte degli interessati.

Si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici sul fatto che il sistema automatizzato di formazione delle commissioni procede, prioritariamente, al controllo incrociato tra la base dati relativa alle domande acquisite e gli elementi presenti nel fascicolo personale dei dirigenti scolastici. Al fine, quindi, di evitare l'esclusione degli interessati dalla nomina occorre verificare che la loro posizione contrattuale risulti aggiornata e corretta nel detto fascicolo personale.

COMUNICAZIONE DATI AL SISTEMA INFORMATIVO

Le funzioni di acquisizione al sistema informativo dei dati relativi alle domande dei dirigenti scolastici e dei docenti (modelli A/2) saranno a disposizione, per gli adempimenti di rispettiva competenza, delle Istituzioni scolastiche, dell'Ufficio scolastico regionale di Torino (per la Valle d'Aosta) e della Sovrintendenza di Bolzano dal 19 maggio all'11 luglio 2008 (termine ultimo inderogabile). Per le relative istruzioni vedasi sul sito Intranet (Processi amministrativi > Area amministrativa > Esami di abilitazione alle libere professioni > Gestione Mod. A/2).

CRITERI E FASI DI NOMINA

Le nomine ministeriali dei presidenti e dei commissari-docenti (per questi ultimi le nomine di tutti i titolari precedono quelle dei supplenti) vengono disposte, per ciascuna delle fasi descritte nel seguito ed in base all'anzianità di servizio e, in subordine, all'anzianità anagrafica, considerando nell'ordine:

- a) professori universitari di ruolo ordinario o straordinario;
- b) professori universitari associati o fuori ruolo;
- c) professori universitari in pensione (di cui ai precedenti punti a e b);
- d) personale della scuola che non ha barrato la casella "solo in caso di necessità";
- e) personale della scuola che ha barrato la casella "solo in caso di necessità".

Nelle commissioni per periti industriali il docente viene scelto in relazione alla specializzazione con maggior numero di candidati quali assegnati alle commissioni medesime, selezionandoli in base alla indicata specializzazione di insegnamento.

Nelle commissioni con candidati di lingua tedesca il docente viene scelto fra coloro che hanno barrato l'apposita casella (riservata ai docenti bilingui della provincia di Bolzano).

I professori universitari ed i dirigenti scolastici già nominati Presidenti nelle commissioni per periti agrari ed industriali non vengono nominati, una seconda volta, per geometri a cagione della possibile sovrapposizione dei relativi periodi di espletamento degli esami.

Le fasi di nomina sono le seguenti (all'interno di ciascuna fase vale, a parità di anzianità di servizio e di età, l'ordine dato alle preferenze; ciascuna fase successiva alla prima coinvolge i soli aspiranti non nominati nella/e fase/i precedenti; ai professori universitari la nomina è conferita d'ufficio solo se espressamente richiesta):

1) inizialmente le nomine sono disposte considerando, per ogni aspirante, le sole preferenze espresse relative alle province di abituale dimora e di servizio, nello stesso ordine in cui sono state indicate sul modulo-domanda. La mancata indicazione, sul modulo domanda, di sedi richieste ovvero l'indicazione, come unica preferenza, di sede non esprimibile in quanto provincia di svolgimento di analoga funzione espletata nell'anno precedente vengono considerate, anche per i professori universitari (che abbiano richiesto o meno la nomina d'ufficio), espressione di preferenza per le province di abituale dimora e di servizio. In questi casi la nomina viene disposta prioritariamente in base alla preferenza espressa per le nomine d'ufficio; la mancata indicazione di tale preferenza comporta priorità di nomina per la provincia di abituale dimora;

2) si procede, quindi, a nomine d'ufficio nelle province di abituale dimora e di servizio (fra queste viene considerata prioritariamente quella indicata come più gradita sul modulo domanda - la mancata indicazione comporta la nomina a partire dalla provincia di abituale dimora);

3) sono, poi, considerate le sole preferenze espresse relative alle province limitrofe, anche di altra regione, a quelle di abituale dimora e di servizio, nello stesso ordine in cui sono state indicate sul modulo-domanda;

4) si procede, quindi, a nomine d'ufficio nelle province limitrofe, anche di altra regione, a quelle di abituale dimora e di servizio, utilizzando le tabelle di viciniorità provinciali adottate nei trasferimenti d'ufficio del personale della scuola;

5) sono, poi, considerate le restanti preferenze espresse per le altre province della/e regione/i di abituale dimora e di servizio, nello stesso ordine in cui sono state indicate sul modulo-domanda;

6) si procede, quindi, a nomine d'ufficio nelle altre province della/e regione/i di abituale dimora e di servizio, nel rispetto del criterio di viciniorità provinciale;

7) infine, vengono disposte nomine d'ufficio nelle province comprese in altre regioni, nel rispetto del criterio di viciniorità provinciale.

L'individuazione dei liberi professionisti iscritti all'albo da nominare in ciascuna commissione viene operata, con sistema automatico e sulla base delle terne di nominativi fornite (in numero corrispondente ai commissari da nominare) dal competente organo professionale, con metodo casuale - random.

PRESENTAZIONE DOMANDE PER SOSTITUZIONI

Si premette che, solo in sede di sostituzione di presidenti e componenti (effettivi e supplenti) rinunciatari e sempreché risultino esauriti o, comunque, non utilizzabili, per motivi di necessità ed urgenza, gli elenchi di risulta forniti dal sistema informativo, è possibile:

- ricorrere a personale che, pur in possesso di tutti i requisiti, non ha presentato, a tempo debito e per giustificato motivo, domanda da far acquisire al sistema;

- derogare dal possesso di alcuni requisiti, come appresso indicati, fermo restando che non sono, comunque, utilizzabili come presidenti dirigenti scolastici incaricati e come componenti docenti con contratto di lavoro non a tempo indeterminato (i docenti in nessun caso possono essere nominati presidenti di commissione, funzione questa riservata a dirigenti scolastici e professori universitari). A parità di requisiti ed anche in caso di necessità ed urgenza ha, comunque, precedenza nella nomina il personale in servizio nell'istituto sede d'esame, ove disponibile.

Sono utilizzabili alle accennate condizioni, nell'ordine:

▪ **come Presidenti:**

- dirigenti scolastici che acquisiscono tutti i requisiti richiesti ad iniziare dall'a.s. 2009/2010;

- dirigenti scolastici, nell'a.s. 2009/2010, di istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli sopra indicati, anche di altro ordine, purché con contratto dirigenziale in atto, con precedenza per coloro che abbiano in altri anni diretto il tipo di istituto legittimante la nomina;

- dirigenti scolastici in pensione, di norma da non più di cinque anni, purché già titolari di contratto dirigenziale e non dispensati, destituiti o decaduti, con precedenza per coloro che abbiano diretto il tipo di istituto legittimante la nomina;

▪ **come Commissari:**

- docenti, nell'a.s. 2008/09, di ITG con meno di 10 anni di insegnamento nelle materie prescritte a tutto l'anno scolastico corrente ovvero docenti in altri istituti con 10 anni o meno di insegnamento in ITG anteriori all'anno scolastico corrente;

- docenti delle materie prescritte che abbiano insegnato, nell'a.s. 2007/08 o precedenti, tali discipline negli istituti tecnici (ITI - ITA) corrispondenti alla tipologia di esame;

- docenti delle materie prescritte che insegnino, nell'a.s. 2008/09 ovvero abbiano insegnato nell'a.s. 2007/08 o precedenti, tali discipline in istituto tecnico diverso da quelli corrispondenti alla tipologia di esame (ITG - ITI - ITA);

- docenti delle materie prescritte che insegnino, nell'a.s. 2009/2010, tali discipline in istituto tecnico corrispondente alla tipologia di esame (ITG - ITI - ITA) o in istituto diverso;

Atti normativi e di amministrazione

- pensionati, di norma da non più di cinque anni, purché già docenti delle materie prescritte e già titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato e non dispensati, destituiti o decaduti, con precedenza per coloro che abbiano insegnato negli specifici istituti.

Allo scopo, il personale interessato può presentare, per nomine in qualità di presidente e commissario, agli Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti scolastici di Trento e Bolzano territorialmente competenti in relazione alla province sedi di servizio e/o di abituale dimora ed alle sole province limitrofe a queste ultime, apposite domande recanti l'indicazione di tutti i dati necessari (senza utilizzare il modulo-domanda A/2), specificando, chiaramente, sotto la propria responsabilità i requisiti posseduti e mancanti e dichiarando, espressamente: le proprie sedi di servizio e/o di abituale dimora; di non essere dipendente di altra amministrazione (per i pensionati); di non trovarsi in alcuna posizione di preclusione di nomina.

Tali domande, da presentare fino a dieci giorni prima dell'inizio delle prove, non devono, ovviamente, essere acquisite al SIDI.

Si confida nella attenta collaborazione delle SS.LL. e nel puntuale adempimento nei modi e nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto

Decreto direttoriale 23 luglio 2009

Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a otto posti di dirigente di seconda fascia dell'area amministrativa, da preporre alla direzione degli uffici di dirigenza non generale dell'amministrazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, indetto con D.D.G. 22 ottobre 2007

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE DEL MINISTERO, ACQUISTI E AFFARI GENERALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 15.05.1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, così come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 24 settembre 2004, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 13 novembre 2004, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalità di accesso alla qualifica di dirigente;

VISTO il D.D.G. 22 ottobre 2007 con il quale è stato regolamentato il concorso pubblico, per esami, a otto posti di dirigente di seconda fascia dell'area amministrativa, da preporre alla direzione degli uffici di dirigenza non generale dell'amministrazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2007 – 4^a Serie speciale – “Concorsi ed esami”;

VISTA la nota del 7 luglio 2009, con la quale la Commissione esaminatrice, nel rimettere a questa Direzione Generale tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale, ha inoltrato anche la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato;

ACCERTATA la necessità di procedere alla stesura della graduatoria generale di merito, tenuto conto delle esclusioni e dei titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;

ACCERTATO, altresì, che nei confronti di alcuni candidati non è possibile procedere al riconoscimento dei benefici di cui al menzionato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto, o non hanno prodotto nei termini previsti la certificazione attestante detti titoli o, pur avendola prodotta, non hanno dichiarato detto possesso nella relativa domanda;

ACCERTATA, infine, la regolarità del procedimento del concorso;

DECRETA

ART. 1 - E' approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a otto posti di dirigente di seconda fascia dell'area amministrativa, da proporre alla direzione degli uffici di dirigenza non generale dell'amministrazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, indetto con D.D.G. 22 ottobre 2007.

Nr. ord.	Nominativo	Data di nascita	Preferenze e a parità di punteggio	1^ prova scritta	2^ prova scritta	Prova orale	totale
1	BONOMOLO Andrea	03/07/1971		72/100	75/100	95/100	242
2	CERRACCHIO Gianluca	29/12/1973	A	70/100	73/100	95/100	238
3	POCCI Laura Franca Lidia	27/08/1966	B	70/100	75/100	93/100	238
4	CIARCIA Fabio	24/11/1974		80/100	73/100	85/100	238
5	SCIASCIA Paolo	16/05/1973		70/100	72/100	90/100	232
6	COBIS Fabrizio	26/03/1963		75/100	80/100	70/100	225
7	MORETTA Michele	25/06/1969		75/100	73/100	73/100	221
8	SCIRE Anna	05/07/1972		70/100	70/100	80/100	220
9	CAIAZZA Clelia	16/05/1973	C	70/100	73/100	75/100	218
10	DE PAOLA Luisa	27/12/1971		70/100	73/100	75/100	218
11	DE MARTINO ROSAROLL Vincenzo	10/08/1965		76/100	70/100	70/100	216

LEGENDA PREFERENZE A PARITA' DI PUNTEGGIO

A precede ai sensi dell'art. 5, comma 4, punto 17) del DPR 487/94

B precede ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. a) del DPR 487/94

C precede ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. b) del DPR 487/94

Atti normativi e di amministrazione


ART. 2 - Sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, i sottoelencati candidati sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso di cui trattasi:

1 - BONOMOLO	Andrea
2 - CERRACCHIO	Gianluca
3 - POCCI	Laura Franca Lidia
4 - CIARCIA	Fabio
5 - SCIASCIA	Paolo
6 - COBIS	Fabrizio
7 - MORETTA	Michele
8 - SCIRÈ	Anna

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni a far data dalla pubblicazione dell'Avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" -, dell'inserimento della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Roma, **23 LUG. 2009**

IL DIRETTORE GENERALE

Silvio Criscuolo


Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260;

VISTA la domanda datata 23.07.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 23682 del 07.08.2008, con la quale il sig. Giorgio Saracco nato il 01.05.1946 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Asti, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.10.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Giorgio Saracco - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Asti, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 15 settembre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 27 novembre 2008 al n. 1489)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;
- VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;
- VISTO il D. Lgs. del 18.05.2006, n.181;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Francesco Di Cresce - C2 - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio IV - Amministrazione e stato giuridico del personale ;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 07.09.1941, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 07.09.2006 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.10.2006;
- VISTO il D.D. del 17.11.1993 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 15.06.1994 al n. 2403 con il quale, il predetto impiegato, è stato autorizzato al trattenimento in servizio fino al 30.09.2008;

D E C R E T A

Con effetto dal **01.10.2008** il sig. Francesco Di Cresce - C2 - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio IV - Amministrazione e stato giuridico del personale , è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 6 giugno 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 3 novembre 2008 al n. 1369)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;
VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;
VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;
VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;
VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;
VISTA la domanda datata 15.04.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 18889 del 08.05.2008, con la quale il sig. Giovanni De Simone nato il 25.05.1946 – B3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione; comandato presso il Ministero del Tesoro - Ufficio Centrale del Bilancio - ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2008**;
VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.10.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Giovanni De Simone - comandato presso il Ministero del Tesoro - Ufficio Centrale del Bilancio - che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione. Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.
Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 15 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 6 novembre 2008 al n. 1401)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;

VISTO il D. Lgs. del 18.05.2006, n.181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Paolo Stefanacci - C1 SUPER - in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio I - Affari generali e personale ;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 23.09.1941, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 23.09.2006 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.10.2006;

VISTO il D.D. del 14.09.2006 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 15.02.2007 al n. 200 con il quale, il predetto impiegato, è stato autorizzato al trattenimento in servizio fino al 30.09.2008;

DECRETA

Con effetto dal **01.10.2008** il Paolo Stefanacci - C1 SUPER - in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio I - Affari generali e personale , è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 15 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 3 novembre 2008 al n. 1367)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260;

VISTA la domanda datata 14.07.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 23275 del 01.08.2008, con la quale la sig.ra Maria Cristina Tivan nata il 26.08.1949 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Gorizia, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.09.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.09.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Maria Cristina Tivan - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Gorizia, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 8 agosto 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 3 novembre 2008 al n. 1372)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 05.05.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 19623 del 19.05.2008, con la quale il sig. Pasquale Costanzo nato il 17.12.1946 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Salerno, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.09.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.09.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Pasquale Costanzo - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Salerno, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 6 giugno 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1282)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 07.04.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 17317 del 14.04.2008, con la quale il Dott. Gaetano Incamicia nato il 27.06.1945 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Potenza, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.05.2008**;

CONSIDERATO che nella suddetta domanda il predetto funzionario propone , se l'Amministrazione lo consente , che le stesse dimissioni abbiano effetto dal 01.05.2008.

VISTO il provvedimento con cui il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata esprime il proprio parere favorevole alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il predetto funzionario a decorrere dal 01.05.2008 ai sensi dell'art. 28 ter., comma 5 C.C.N.L comparto Ministeri , senza il rispetto dei termini di preavviso;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.05.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal Dott. Gaetano Incamicia - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Potenza, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 15 aprile 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 marzo 2009 al n. 194)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;

VISTO il D. Lgs. del 18.05.2006, n.181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Pietro Stazi - B3 SUPER - in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio I - Affari generali e personale ;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 08.08.1941, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 08.08.2006 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.09.2006;

VISTO il D.D. del 17.07.2006 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 08.01.2007 al n. 8 con il quale, il predetto impiegato, è stato autorizzato al trattenimento in servizio fino al 31.08.2008;

D E C R E T A

Con effetto dal **01.09.2008** il sig. Pietro Stazi - B3 SUPER - in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio I - Affari generali e personale , è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 7 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1284)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 28.05.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 21279 del 20.06.2008, con la quale la sig.ra Lidia Rosini nata il 23.01.1950 - C2 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Siena, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.09.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA :

Con effetto dal **01.09.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Lidia Rosini - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Siena, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 30 luglio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1281)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.L. 16.05.2008 n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260;

VISTA la domanda datata 28.05.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 21639 del 01.07.2008, con la quale la sig.ra Rosanna Mori nata il 09.10.1947 – B1 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Siena, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.09.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.09.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Rosanna Mori - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Siena, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 30 luglio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1280)

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ANCONA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra QUINTERO IBETH ASTRID, nata a Barranquilla (Atlantico – Colombia) il 27 dicembre 1970, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza col diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di Liceo Scientifico del titolo di studio denominato "Bachiller Academico" conseguito nell'anno scolastico 1988 presso il Colegio "Hermana Virginia Rossi" di Barranquilla (Atlantico – Colombia);

VEDUTO l'art. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

VEDUTO l'esito positivo delle prove integrative ai sensi del citato art. 5, legge n.153/1971;

DICHIARA

Il titolo di studio denominato "Bachiller Academico", conseguito nell'anno scolastico 1988 presso il Colegio "Hermana Virginia Rossi" di Barranquilla (Atlantico – Colombia) dalla Sig.ra QUINTERO IBETH ASTRID nata a Barranquilla (Atlantico – Colombia) il 27 dicembre 1970, EQUIPOLLENTE a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di Liceo Scientifico con il seguente voto: -----

-----81/100 (Ottantuno/Centesimi)-----

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del DL.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 12 marzo 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ANCONA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra FERRARI STELLA MARIS, nata a Santa Fe –Argentina il 18 maggio 1967, intesa al riconoscimento dell’equipollenza col Diploma di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Magistrale indirizzo Socio Psicopedagogico del titolo finale di scuola secondaria denominato “Bachiller” conseguito nell’anno 1985 presso la Scuola statale “de Enseñanza Media para Adultos n.1151” di Santa Fe – Argentina;

VEDUTO l’art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297 e successive modifiche;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall’interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

VEDUTO l’esito positivo delle prove integrative ai sensi dell’art.379 D.L.vo 297/94

DICHIARA

Il titolo finale di scuola secondaria denominato “Bachiller” conseguito nell’anno 1985 presso la Scuola statale “de Enseñanza Media para Adultos n.1151” di Santa Fe – Argentina dalla Sig.ra FERRARI STELLA MARIS, nata a Santa Fe – Argentina il 18 maggio 1967 EQUIPOLLENTE a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore Magistrale indirizzo Socio Psicopedagogico con il seguente voto: -----
-----67/100 (SESSANTASETTE/CENTESIMI)-----

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell’art.379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 25 marzo 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI AREZZO

Il Dirigente

Veduta la domanda della sig. GIMCHINSKIY Yana, nata a VOLGOGRAD (Fed. Russa) il 06.07.1983, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine Professionale – indirizzo “ Tecnico della Gestione Aziendale “ - dell'attestato di scuola media superiore conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola d'Istruzione Media Superiore n.19 della città di Volgograd (Federazione Russa) ;

Veduto l'art. 381 del D. L.vo 16 aprile 1994,n. 297;

Veduto l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994,n. 297;

Veduto il D. I. 1° Febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 Luglio 1978;

Veduto il D.M. 2 Aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2 Aprile 1980;

Vista la nota n. 969 / C 31 dell'11.02.2009 con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Statale “ Margaritone “ di AREZZO ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'equipollenza, sulla base della sostanziale corrispondenza fra il titolo di studio straniero citato ed il titolo di studio rilasciato dagli Istituti Professionali Per Il Commercio;

Dichiara

L'attestato di scuola media superiore conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola d'Istruzione Media Superiore n.19 della città di Volgograd (Federazione Russa) dalla sig. GIMCHINSKIY Yana, nata a VOLGOGRAD (Fed. Russa) il 06.07.1983;

Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine Professionale - indirizzo “ Tecnico della Gestione Aziendale “ - con il seguente voto:

75 / 100 (settantacinque/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'articolo 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

(Dichiarazione del dirigente del 2 aprile 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

IL DIRIGENTE

VISTA la delega prot.n. 6038 del 5.6.2002 conferita dal Direttore Generale al Dirigente del U.S.P.;

VISTA la domanda del sig. PAPPAS GEORGIOS nato a Maroussi (Grecia) il 7.3.1991, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 24.06.2008 presso la Scuola Statale " Liceo Generale" di Erythres (GRECIA);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessato;

VISTE le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

TENUTO CONTO della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dal richiedente sig. PAPPAS GEORGIOS;

CONSIDERATO che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 24.6.2008 presso la Scuola Statale "Liceo Generale" di Erythres (GRECIA) dal sig. PAPPAS GEORGIOS nato a Moroussi (Grecia) il 7.3.1991, con voto 15,8/20;

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Quinquennio Biologico "Brocca" (corrispondenza maturità scientifica) con il seguente voto: 79/100 (settantanove/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 24 marzo 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LUCCA

IL DIRIGENTE

Veduta la domanda della Sig.ra TALLEI ALICIA BEATRIZ nata a Comodoro Rivadavia (Chubut) Argentina il 21/9/1964 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine Professionale – Tecnico Gestione Aziendale Informatico – del titolo di Perito Mercantil conseguito nell'anno 1982 presso l'Istituto Privato aderito all'insegnamento ufficiale "Santa Maria Goretti n. 47" sito a Mayor Drummond di Luján de Cuyo (Mendoza) Argentina;

Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, modificato dall' art. 13 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29;

Veduto il D.M. 1 febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 luglio 1978;

Veduto il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

il titolo di PERITO MERCANTIL conseguito all'estero dalla Sig.ra TALLEI ALICIA BEATRIZ equipollente a tutti gli effetti di legge al **DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ordine PROFESSIONALE – TECNICO GESTIONE AZIENDALE INFORMATICO** con il seguente voto: **74/100** (settantaquattro/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 4 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LUCCA

IL DIRIGENTE

Veduta la domanda della Sig.ra Nelly Teresa Benvenuto nata a Jesus Maria-Lima (Perù) il 4/11/1967 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine Professionale – Tecnico gestione aziendale linguistico – del titolo di Istruzione Secondaria dei Minori conseguito nell'anno 1984 presso la scuola legalmente riconosciuta "Colegio Privado Santa Angela" di Reucadadores-Ate Vitarte-Lima (Perù)

Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, modificato dall'art. 13 della Legge 25/1/2006;

Veduto il D.M. 1 febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 luglio 1978;

Veduto il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

il titolo di **ISTRUZIONE SECONDARIA DEI MINORI** conseguito all'estero dalla Sig.ra **NELLY TERESA BENVENUTO** equipollente a tutti gli effetti di legge al **DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE** ordine **PROFESSIONALE – TECNICO GESTIONE AZIENDALE LINGUISTICA** con il seguente voto:

78/100 (settantotto/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 9 ottobre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO

IL DIRIGENTE

- VEDUTA la domanda della sig.na Elvira ISMAILOVA nata a Visaginas (LITUANIA) il 25.05.1993 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di licenza di scuola media inferiore del titolo di studio straniero *Certificato di studio E n.023139 denominato Pazymėjimas* rilasciato in data 27.06.2008 dalla Scuola Media Superiore "Gerosios Vilties" di Visaginas (LITUANIA);
- VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006 n. 29;
- VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;
- VEDUTO Il D.M. 2 aprile 1980;
- VEDUTO l'esito positivo della prova integrativa di cui all'art. 379 D.L.vo n. 297/94;
- ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

D I C H I A R A

il titolo straniero *Certificato di studio E n.023139 denominato Pazymėjimas* rilasciato in data 27.06.2008 dalla Scuola Media Superiore "Gerosios Vilties" di Visaginas (LITUANIA) alla sig.na Elvira ISMAILOVA;

E Q U I P O L L E N T E

a tutti gli effetti di legge al Diploma di licenza di scuola media inferiore italiana.
Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 18 marzo 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO

IL DIRIGENTE

- VEDUTA la domanda della sig.ra Dhurata FAJA nata a Elbasan (ALBANIA) il 6.12.1961 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di Istruzione secondaria superiore a indirizzo professionale Tecnico dell'Abbigliamento e Moda del titolo di studio straniero " Deftese Pjekurie", conseguito in data 30.06.1981, presso la Scuola Secondaria Pedagogica *Luigj Gurakuqi* - Elbasan (ALBANIA);
- VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16 Aprile 1994 n. 297 così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006 n.29;
- VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;
- VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;
- ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato ;
- ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A

il titolo di studio straniero " Deftese Pjekurie", conseguito in data 30.06.1981, presso la Scuola Secondaria Pedagogica *Luigj Gurakuqi* - Elbasan (ALBANIA) dalla sig.ra Dhurata FAJA

E Q U I P O L L E N T E

a tutti gli effetti di legge al il Diploma di Istruzione secondaria superiore a indirizzo professionale Tecnico dell'Abbigliamento e Moda con il seguente voto: 81/100 (ottantuno su cento).
Il presente certificato è rilasciato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 9 aprile 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO

IL DIRIGENTE

VEDUTA	la domanda della sig.ra Agnieszka BISKUPIK nata a Janow (POLONIA) il 29.06.1963 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di Istruzione secondaria superiore a indirizzo professionale Tecnico dell'Abbigliamento e Moda del titolo di studio straniero "Swiadectwo Dojrzalosci Techinkum Zawodowego"contrassegnato con il numero d'ordine 60, rilasciato in data 3.06.1982 dalla scuola statale <i>Zespol Szkol Odziezoeych im Hanki Sawickie</i> di Radom (POLONIA) ;
VEDUTO	l'art. 379 del D. L.vo 16 Aprile 1994 n. 297 così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006 n.29;
VEDUTO	il D.M. 1° febbraio 1975;
VEDUTO	il D.M. 2 aprile 1980;
ESAMINATA	la documentazione prodotta dall'interessato ;
ACCERTATA	la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A

il titolo di studio straniero"Swiadectwo Dojrzalosci Techinkum Zawodowego"contrassegnato con il numero d'ordine 60, rilasciato in data 3.06.1982 dalla scuola statale *Zespol Szkol Odziezoeych im Hanki Sawickie* di Radom (POLONIA) alla sig.ra Agnieszka BISKUPIK

E Q U I P O L L E N T E

a tutti gli effetti di legge al il Diploma di Istruzione secondaria superiore a indirizzo professionale Tecnico dell'Abbigliamento e Moda con il seguente voto: 77/100 (settantasette su cento).
Il presente certificato è rilasciato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 9 aprile 2005)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO

IL DIRIGENTE

- VEDUTA la domanda della sig.ra Laurence TRILLET cittadina paese U.E., nata il 25.06.1968 a Binche (BELGIO) – Equipollenza con Diploma di Qualifica professionale – operatore gestione aziendale – dell’Istituto Professionale del titolo di studio straniero “Certificato d’Insegnamento Professionale Superiore” rilasciato in data 30.06.1986 dall’Institut Sainte - Therese di Manage (BELGIO)
- VEDUTO l’art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 così come modificato dall’art.13 della Legge 25 gennaio 2006 n. 29;
- VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;
- VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;
- VEDUTO l’esito positivo della prova integrativa ai sensi dell’art. 379 D.L.vo 297/94;
- ESAMINATA la documentazione prodotta dall’interessata;

D I C H I A R A

il titolo di studio titolo di studio straniero “Certificato d’Insegnamento Professionale Superiore” rilasciato in data 30.06.1986 dall’Institut Sainte - Therese di Manage (BELGIO) alla sig.ra Laurence TRILLET .

E Q U I P O L L E N T E

a tutti gli effetti di legge al Diploma di qualifica professionale - operatore della gestione aziendale con il seguente voto : 76/100 (settantasei su cento).
Il presente certificato è rilasciato ai sensi del comma 7 dell’art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 23 aprile 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Il Dirigente

Veduta la domanda della **Sig. ra Petrovici Adriana Carmen**, nata a Timisoara (Romania) il 9 ottobre 1968, intesa ad ottenere il riconoscimento dell' equipollenza con il Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore del titolo di studio denominato "**Diploma de Bacalaureat**", conseguito in data 4 luglio 1987 presso l' Istituto di Scuola Media Superiore "Liceul Industrial n. 1" con sede nella città di Timisoara (Romania);

Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;

Veduto il D.M. 1° febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 luglio 1978,

Veduto il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

Tenuto conto della valutazione positiva effettuata dall'apposita Commissione prevista dall'art. 7 del D.M. 1° febbraio 1975;

D I C H I A R A

il titolo finale di studio denominato "**Diploma de Bacalaureat**", conseguito dalla Sig.ra **Petrovici Adriana Carmen** in data 4 luglio 1987 presso l' Istituto di Scuola Media Superiore "Liceul Industrial n. 1" con sede nella città di Timisoara (Romania);

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore

**PERITO TECNICO INDUSTRIALE
INDIRIZZO MECCANICO**

con la votazione di **75/100**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 19 febbraio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Il Dirigente

Veduta la domanda del **Sig. Roussis Aristotelis**, nato a Cholargos (Atene - Grecia) il 19 agosto 1987, intesa ad ottenere il riconoscimento dell' equipollenza con il Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore del titolo di studio denominato "**Apolytirio**", rilasciato in Grecia dalla Direzione dell'Istruzione di II grado e conseguito in data 28 giugno 2005 presso la Scuola Statale "4° Liceo Unico" di Chalandri (Atene -Grecia) ad ordinamento scolastico greco;

Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;

Veduto il D.M. 1° febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 luglio 1978,

Veduto il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

Tenuto conto della valutazione positiva effettuata dall'apposita Commissione prevista dall'art. 7 del D.M. 1° febbraio 1975;

D I C H I A R A

il titolo finale di studio denominato "**Apolytirio**" conseguito dal Sig. **Roussis Aristotelis** in data 28 giugno 2005 presso la Scuola Statale "4° Liceo Unico" di Iraklio Chalandri (Atene - Grecia) **EQUIPOLLENTE** a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore

LICEO SCIENTIFICO

indirizzo scientifico – tecnologico – sperimentale Brocca

con la votazione di **65/100**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente dell'8 aprile 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Il Dirigente

Veduta la domanda della **Sig.ra Grazhdani Klarita**, nata a Korce (Albania) l'8 luglio 1959, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore del titolo finale di studi secondari denominato "Vertetim" conseguito nell'anno scolastico 1977/1978 presso il Liceo Linguistico Statale "Asim Vokshi" di Tirana;

Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

Veduto il D.M. 1° febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 luglio 1978,

Veduto il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

Tenuto conto della valutazione positiva effettuata dall'apposita Commissione prevista dall'art. 7 del D.M. 1° febbraio 1975;

D I C H I A R A

il titolo finale di studi secondari denominato "Vertetim" conseguito dalla Sig.ra **Grazhdani Klarita** nata a Korce (Albania) l'8 luglio 1959 nell'anno scolastico 1977/1978 presso il Liceo Linguistico Statale "Asim Vokshi" di Tirana

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di:

LICEO SCIENTIFICO

indirizzo scientifico – tecnologico – sperimentale Brocca

con la votazione di **93/100**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente dell'8 aprile 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PISA

LA DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra MALECKA Ewa Anna nata il 24/12/1974 a Lubartow (Polonia) intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il DIPLOMA DI LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO del certificato di compimento della Scuola Elementare denominato Swiadectwo Ukonczenia Szkoły Podstawowej, conseguito in data 15 ottobre 1997, presso la Scuola Elementare "Szkoła Podstawowa nr.3 " di Lubartow (Polonia);

VEDUTO l'art.379 del D.Lvo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTA la legge 25 gennaio 2006, n.29;

VEDUTO il D.I. 20 febbraio 1973;

CONSIDERATO che la Sig.ra MALECKA Ewa Anna ha presentato l'attestato rilasciato dall'I.C."L.Fibonacci" di Pisa- Centro Territoriale Permanente- comprovante la conoscenza della lingua italiana;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata

dichiara

Il compimento della Scuola Elementare Swiadectwo Ukonczenia Szkoły Podstawowej, conseguito in data 15 ottobre 1997 presso la Scuola Elementare "Szkoła Podstawowa Nr3" di Lubartow (Polonia) dalla Sig.ra MALECKA Ewa ANNA

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al DIPLOMA DI LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO con il seguente giudizio sintetico: **BUONO.**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art.379 del D.Lvo 297/94.

(Dichiarazione della dirigente del 16 febbraio 2009)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PISA

LA DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra TORRE BEATE nata il 25/04/1965 a Speyer (Germania) intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il DIPLOMA DI LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO del certificato di assolvimento dell'obbligo scolastico -classe decima- conseguito in data 12 giugno 1981 presso la scuola Edith- Stein- Realschule di Speyer (Germania) ;

VEDUTO l'art.379 del D.Lvo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTA la legge 25 gennaio 2006, n.29;

VEDUTO il D.l. 20 febbraio 1973;

CONSIDERATO che la Sig.ra TORRE BEATE ha presentato il certificato di servizio rilasciato dall'Istituto Superiore Statale Liceo Classico "Virgilio" di Empoli (FI)- comprovante la conoscenza della lingua italiana;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata

dichiara

l'assolvimento dell'obbligo scolastico -classe decima- conseguito dalla Sig.ra TORRE BEATE in data 12 giugno 1981 presso la scuola Edith-Stein- Realschule di Speyer (Germania)

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al DIPLOMA DI LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO con il seguente giudizio sintetico: **BUONO.**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art.379 del D.Lvo 297/94.

(Dichiarazione della dirigente del 19 febbraio 2009)

(MOD-BP-09-091-339) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

